

Allegato "A" al n. 2721 di repertorio e n. 2280 di raccolta

STATUTO

"FONDAZIONE MERAKI ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I

**Denominazione, sede, durata, finalità, attività e
volontariato**

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti e, in particolare, degli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), nonché degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita una Fondazione di Partecipazione con la denominazione **"Fondazione Meraki Ente del Terzo Settore"**, in sigla **"Fondazione Meraki ETS"** (di seguito, la "Fondazione").

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 - Sede

La sede legale della Fondazione è nel Comune di Taranto, attualmente in Via Tre Fontane 50.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente (legale rappresentante) cura l'iscrizione della variazione nel RUNTS.

L'istituzione di sedi secondarie, operative o distaccate, in Italia o all'estero, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente cura gli adempimenti di comunicazione al RUNTS.

Art. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, la Fondazione promuove e sostiene, anche mediante azione volontaria, la costituzione e la messa a disposizione gratuita di un patrimonio destinato al finanziamento di beni e servizi di interesse culturale, formativo e sociale, nonché l'attuazione di attività, iniziative e interventi innovativi di rilevante interesse sociale, con particolare attenzione alla promozione della cultura dell'innovazione, della formazione professionale e dello sviluppo tecnologico.

La Fondazione promuove altresì la sostenibilità ambientale dell'ecosistema marino e costiero, con particolare riferimento al mare Ionio e ai territori che vi si affacciano, contribuendo allo sviluppo di una blue economy fondata sulla tutela e la valorizzazione delle risorse del mare, sull'uso responsabile e circolare delle stesse, sulla

rigenerazione degli ecosistemi marini e costieri e sulla

diffusione di una cultura del mare ispirata ai principi di sostenibilità, responsabilità intergenerazionale e coesione delle comunità costiere.

La Fondazione opera, inoltre, quale punto di riferimento e di raccordo per l'associazionismo e il volontariato del territorio, promuovendo la creazione e il rafforzamento di reti tra associazioni, enti del Terzo Settore, organismi di volontariato, istituzioni pubbliche e operatori privati che condividano le finalità della Fondazione. Compatibilmente con le risorse e gli spazi nella propria disponibilità, la Fondazione si propone di ospitare e supportare, in via gratuita o a condizioni agevolate, le realtà associative del territorio che operino in coerenza con i propri valori e scopi statutari.

La Fondazione individua nel Borgo Meraki, dal quale trae denominazione, il luogo elettivo, il contesto territoriale di riferimento e la cornice identitaria entro cui sviluppare le proprie attività di interesse generale. La Fondazione svolge, in via prioritaria, le iniziative e i progetti rientranti nelle attività di cui all'**art. 5** presso il Borgo Meraki, valorizzandone le caratteristiche storiche, paesaggistiche, culturali e comunitarie come ambito privilegiato di sperimentazione delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ferma restando la possibilità di operare in qualsiasi altro luogo, in Italia o all'estero, in coerenza con le finalità statutarie.

Per il perseguimento delle suddette finalità la Fondazione svolge le attività di interesse generale indicate all'**art. 5** del presente Statuto.

Art. 5 - Attività principali e strumentali

5.1. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, la Fondazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'**art. 5** del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., tra cui in particolare:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**art. 5, comma 1, lett. d, d.lgs. 117/2017**);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività - anche editoriali - di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**art. 5, comma 1, lett. i, d.lgs. 117/2017**);

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**art. 5, comma 1, lett. h, d.lgs. 117/2017**);

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio

2004, n. 42 (**art. 5, comma 1, lett. f, d.lgs. 117/2017**);

e) promozione della cultura digitale, dell'innovazione sociale e tecnologica e della responsabilità sociale d'impresa, svolte nell'ambito e in funzione delle attività di interesse generale riconducibili all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) e h), d.lgs. 117/2017;

f) raccordo, supporto e promozione dell'associazionismo del territorio, mediante attività di rete, scambio di esperienze, accompagnamento progettuale e - compatibilmente con le risorse e gli spazi nella disponibilità della Fondazione - messa a disposizione gratuita o a condizioni agevolate di spazi, sedi, strumentazione e servizi a favore di associazioni, enti del Terzo Settore e organismi di volontariato che condividano le finalità della Fondazione e operino in coerenza con i valori e gli scopi statutari, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) e u), d.lgs. 117/2017, in coerenza con le attività di interesse generale della Fondazione e senza attribuzione di vantaggi selettivi incompatibili con la natura non lucrativa dell'ente.

g) tutela e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero e promozione della blue economy sostenibile, mediante iniziative di salvaguardia degli ecosistemi marini, di contrasto all'inquinamento e ai rifiuti marini (marine litter), di promozione dell'economia circolare blu, di educazione e sensibilizzazione alla cultura del mare, nonché di ricerca scientifica applicata alla sostenibilità delle risorse marine e dei territori costieri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) e h), d.lgs. 117/2017.

5.2. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma 5.1, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal D.M. Lavoro e Politiche sociale 19 maggio 2021, n. 107 e successive modificazioni.

5.3. L'individuazione concreta delle attività diverse di cui al comma 5.2 è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

5.4. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo: promuovere e realizzare progetti, studi e ricerche; organizzare corsi, convegni, workshop e seminari; concedere borse di studio e premi; collaborare con enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca, imprese ed altri enti del Terzo Settore; stipulare convenzioni e accordi di partenariato; concedere in uso, comodato gratuito o locazione a condizioni agevolate beni mobili e immobili a favore di associazioni, enti del Terzo Settore e organismi di volontariato che condividano le finalità della Fondazione.

5.5. Accesso a contributi, finanziamenti e partenariati. Per

il perseguimento delle proprie finalità statutarie, la

Fondazione può richiedere, ricevere e gestire contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni e ogni altra erogazione di natura economica, in conto capitale o in conto esercizio, da parte di soggetti pubblici e privati, italiani, esteri, dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

La Fondazione può partecipare a bandi, avvisi pubblici, programmi e iniziative di finanziamento promossi da enti locali, Regioni, Stato, Unione Europea e organismi internazionali, in forma individuale o associata, anche in qualità di capofila, partner, soggetto attuatore o beneficiario.

La Fondazione può aderire o promuovere associazioni temporanee di scopo (ATS), associazioni temporanee di imprese (ATI), raggruppamenti temporanei, consorzi, reti di imprese, partenariati pubblico-privati, accordi di programma, accordi di partenariato e ogni altra forma di collaborazione idonea al perseguimento delle proprie finalità di interesse generale.

La Fondazione assicura in ogni caso il rispetto degli obblighi di trasparenza, rendicontazione e tracciabilità previsti dalla normativa applicabile, ivi inclusa la L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni dei singoli bandi e programmi di finanziamento. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti compatibili con la natura non lucrativa della Fondazione, con la qualifica di ETS e con il carattere principale delle attività di interesse generale.

Art. 6 - Volontariato

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari.

La Fondazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO II

Patrimonio

Art. 7 - Patrimonio, quote di partecipazione e raccolta fondi

7.1. Il patrimonio inizia (inizia)le della Fondazione è fissato in **euro 30.000,00 (euro trentamila e zero centesimi)**, costituito dai conferimenti dei Partecipanti Fondatori in sede di costituzione, secondo la seguente ripartizione:

- a) Sabanet S.r.l.: euro 20.000,00 (euro ventimila e zero centesimi);
- b) HZ3 S.r.l.: euro 5.000,00 (euro cinquemila e zero centesimi);
- c) Larry Agency S.r.l.: euro 5.000,00 (euro cinquemila e zero centesimi).

L'entità dei conferimenti di ciascun Partecipante Fondatore,

come sopra indicata, costituisce la base iniziale del calcolo dei conferimenti patrimoniali complessivi rilevanti ai sensi dell'**art. 15, comma 15.2**, in materia di anti-stallo nella designazione dei consiglieri. Detti conferimenti possono essere integrati nel tempo mediante ulteriori apporti patrimoniali a incremento del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dal medesimo **art. 15.2**.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. 117/2017, qualora risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo per perdite, il Consiglio di Amministrazione - e, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo - deve senza indugio convocare l'Assemblea dei Partecipanti per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, ovvero la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. 117/2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

7.2. Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito da:

- a) i beni mobili e immobili conferiti successivamente dai Partecipanti o da terzi;
- b) le donazioni, lasciti e contributi di enti pubblici o privati specificatamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) le rendite e i proventi delle attività della Fondazione non utilizzati per il perseguimento delle finalità statutarie.

7.3. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- a) rendite del patrimonio;
- b) contributi annuali e straordinari dei Partecipanti;
- c) proventi da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017;
- d) erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- e) proventi da attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017.

7.4. L'assunzione della qualità di Partecipanti Ordinari è subordinata al versamento alla Fondazione di una somma di denaro a titolo di quota iniziale, il cui importo non può essere inferiore a **euro 500,00 (euro cinquecento e zero centesimi)**.

Ciascun Partecipante Ordinario è inoltre tenuto, per ogni esercizio di permanenza nella Fondazione, al versamento di una quota annuale, il cui importo non può essere inferiore a **euro 200,00 (euro duecento e zero centesimi)**.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, mediante apposito

regolamento interno sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14, lett. f), determinare in concreto l'importo della quota iniziale e della quota annuale, anche differenziandone l'entità per categorie di Partecipanti ordinari (persone fisiche, enti pubblici, enti privati, imprese, altri enti del Terzo Settore), nel rispetto dei principi di non discriminazione, ragionevolezza e coerenza con le finalità di interesse generale perseguite. L'eventuale differenziazione per categorie deve avvenire sulla base di criteri oggettivi, predeterminati, non discriminatori e ragionevoli, e non attribuisce diritti patrimoniali, diritti alla restituzione, diritti sugli utili o avanzi di gestione, né diritti di voto ulteriori o proporzionali rispetto alla quota versata.

Gli importi minimi di cui ai precedenti periodi possono essere modificati esclusivamente mediante modifica del presente Statuto.

La quota annuale non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di Partecipante ordinario.

7.5. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 117/2017, al fine di finanziare le attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere iniziative di raccolta fondi e può richiedere a terzi lasciti, donazioni, contributi e altri apporti di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

7.6. Qualsiasi apporto o versamento effettuato dai Fondatori o dai Partecipanti alla Fondazione non è, in nessun caso, ripetibile, neppure in occasione dello scioglimento della Fondazione o della cessazione del singolo rapporto. I Partecipanti non in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né alle attività della Fondazione; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO III

Partecipanti Fondatori e Partecipante ordinari

Art. 8 – Categorie di Partecipanti

8.1. La Fondazione riconosce due distinte categorie di Partecipanti:

- a) Partecipanti Fondatori;
- b) Partecipanti ordinari.

Entrambe le categorie rientrano nel novero dei "Partecipanti" ai fini delle norme del d.lgs. 117/2017 e dell'Assemblea, salvo quanto specificamente diversificato dal presente Statuto.

Art. 9 – Partecipanti Fondatori

9.1. Sono Partecipanti Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, conferendo il patrimonio iniziale e apportando contributi economici, patrimoniali o professionali essenziali alla sua istituzione.

9.2. Pertanto sono Partecipanti Fondatori:

- la società "Sabanet S.r.l.";
- la società "HZ3 S.r.l.";
- la società "Larry Agency S.r.l."

9.3. I Partecipanti Fondatori contribuiscono in modo permanente alla vita della Fondazione e concorrono alla determinazione delle linee strategiche e di indirizzo, esercitando i diritti rafforzati previsti dal presente Statuto, e in particolare:

- a) il diritto di designare congiuntamente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previsto all'**art. 15**;
- b) il diritto di veto sulle modifiche dell'**art. 4 (Finalità)** del presente Statuto, come previsto all'**art. 22**;
- c) tutti gli ulteriori diritti loro riconosciuti dal presente Statuto.

9.4. La qualifica di Partecipante Fondatore è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, esclusione, fusione, scissione, liquidazione o di qualsiasi altro evento che determini l'estinzione del Partecipante Fondatore, la relativa qualifica si estingue definitivamente e non può essere trasferita, ceduta, attribuita ad aventi causa, eredi, successori a qualsiasi titolo, né rinnovata per cooptazione.

9.5. Il venir meno di uno o più Partecipanti Fondatori non incide sulla validità e operatività della Fondazione, fintantoché residui almeno un Partecipante Fondatore. In caso di estinzione di tutti i Partecipanti Fondatori, le competenze ad essi riservate dal presente Statuto si intendono trasferite all'Assemblea dei Partecipanti, che le esercita con le maggioranze ordinarie, fatta eccezione per le modifiche dell'**art. 4 (Finalità)** che potranno essere deliberate solo con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei Partecipanti aventi diritto al voto.

9.6. Non possono essere ammessi nuovi Partecipanti Fondatori successivamente alla costituzione. Coloro che, dopo la costituzione, intendano contribuire stabilmente alla Fondazione potranno essere ammessi unicamente nella categoria dei Partecipanti Ordinari.

Art. 10 - Partecipanti Ordinari

10.1. Possono essere ammessi in qualità di Partecipanti Ordinari enti pubblici e privati (di qualsiasi natura) o persone fisiche che condividano le finalità della Fondazione e contribuiscano al suo sviluppo mediante apporti economici, patrimoniali o professionali.

10.2. L'ammissione di nuovi Partecipanti Ordinari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura di cui all'**art. 11**.

10.3. I Partecipanti Ordinari hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il voto secondo quanto

previsto dall'art. 13, nonché tutti i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto.

Art. 11 - Ammissione, recesso ed esclusione dei Partecipanti Partecipanti

11.1. L'acquisizione della qualità di Partecipante Ordinario avviene previa presentazione al Consiglio di Amministrazione di una domanda di ammissione con cui il richiedente dichiara di condividere le finalità della Fondazione e di impegnarsi a rispettare il presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda, applicando criteri non discriminatori e coerenti con le finalità e le attività di interesse generale perseguite dalla Fondazione.

La deliberazione di ammissione o di rigetto è comunicata al richiedente entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del suddetto termine. Decorso tale termine senza comunicazioni, la domanda si intende accolta.

In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata. Il richiedente la cui domanda sia stata rigettata può proporre, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del rigetto, ricorso all'Assemblea, che delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso.

11.2. Ciascun Partecipante Ordinario può recedere in qualsiasi momento dalla Fondazione mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha efficacia dal momento in cui la comunicazione perviene alla Fondazione. Il recedente resta tenuto al pagamento per intero della quota annuale dovuta per l'esercizio in corso.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Partecipante Ordinario che:

- a) risulti gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- b) tenga comportamenti che arrechino grave pregiudizio materiale o morale alla Fondazione;
- c) sia in mora nel pagamento delle quote per oltre due esercizi consecutivi.

Qualora il Partecipante Ordinario di cui sia stata proposta l'esclusione sia anche membro del Consiglio di Amministrazione, egli non partecipa alla relativa deliberazione.

La deliberazione di esclusione, motivata, è comunicata al Partecipante Ordinario mediante raccomandata A/R o PEC. La perdita definitiva della qualità di Partecipante ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione, salvo che il Partecipante escluso, entro tale termine, proponga ricorso all'Assemblea, che delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni.

11.4. Il recesso di un Partecipante Fondatore segue le

medesime modalità formali di cui al **comma 11.2**, fermo restando quanto previsto dall'**art. 9.4** in ordine all'estinzione della relativa qualifica.

11.5. L'esclusione del Partecipante Fondatore è ammissibile esclusivamente nei casi di cui al **comma 11.3 lett. b)**, ed è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Partecipanti aventi diritto al voto, esclusi dal computo i Partecipanti Fondatori interessati dalla procedura. Anche in tale ipotesi opera l'estinzione della qualifica di Fondatore di cui all'**art. 9.4**.

11.6. Garanzie procedurali. Il procedimento di esclusione del Partecipante Fondatore è preceduto, a pena di invalidità, dalla comunicazione scritta al Fondatore interessato - a mezzo raccomandata A/R o PEC - degli addebiti contestati, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte e per la richiesta di essere sentito personalmente in seno all'Assemblea. La deliberazione di esclusione deve essere analiticamente motivata, dando conto delle controdeduzioni eventualmente presentate, ed è comunicata al Fondatore escluso a mezzo raccomandata A/R o PEC. Il Partecipante Fondatore escluso può impugnare la deliberazione davanti all'autorità giudiziaria competente entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della medesima.

TITOLO IV

Organi della Fondazione

Art. 12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore legale dei conti, ove la nomina sia obbligatoria per legge o deliberata dall'Assemblea.

Art. 13 - Assemblea dei Partecipanti

13.1. L'Assemblea dei Partecipanti (di seguito, l'"Assemblea") è composta dai Partecipanti Fondatori e dai Partecipanti Ordinari iscritti e in regola con il versamento della quota annuale.

13.2. Ciascun Partecipante - sia Fondatore che Partecipante - ha diritto a un voto. Il principio "una testa, un voto" opera in tutte le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quanto specificamente diversificato dal presente Statuto in tema di nomina del Consiglio di Amministrazione (**art. 15**) e di modifica delle finalità (**art. 22**).

13.3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso inviato a ciascun Partecipante almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, tramite raccomandata A/R, PEC, e-mail o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione.

L'Assemblea è convocata:

a) almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio;

b) ogniqualevolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione;

c) quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Partecipanti, ovvero quando ne facciano congiuntamente richiesta i Partecipanti Fondatori.

L'avviso di convocazione deve indicare: (i) luogo di svolgimento dell'Assemblea e, se previsti, i luoghi collegati in audio/video; (ii) data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione; (iii) l'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno della prima e deve tenersi entro i due giorni successivi rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

13.4. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei Partecipanti, la loro effettiva e paritaria possibilità di intervento in tempo reale, nonché la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il segretario verbalizzante.

13.5. L'Assemblea è validamente costituita e delibera:

a) in prima convocazione, con la presenza (anche per delega) di almeno la metà dei Partecipanti aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei Partecipanti in prima convocazione e della metà più uno dei Partecipanti in seconda convocazione; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta salva la disciplina speciale dell'art. 22 per la modifica delle Finalità.

Per le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione occorre la presenza di almeno tre quarti dei Partecipanti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione di legge.

13.6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo non esercitano il diritto di voto.

Ogni Partecipante può farsi rappresentare da un altro Partecipante mediante delega scritta; non sono ammesse deleghe in bianco. Ogni delegato può rappresentare al

massimo 3 (tre) Partecipanti se il numero complessivo dei Partecipanti è inferiore a 500 (cinquecento), e al massimo 5 (cinque) Partecipanti se il numero complessivo dei Partecipanti è pari o superiore a 500 (cinquecento).

13.7. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. L'elezione degli Organi della Fondazione avviene mediante scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e risultano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

13.8. Il Presidente della Fondazione presiede l'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento, presiede il Vice Presidente, se nominato, ovvero il consigliere più anziano d'età o altra persona designata dall'Assemblea. Il segretario può essere anche un soggetto non Partecipante. Qualora il verbale sia redatto da un notaio, non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio di esercizio e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) approva, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale;
- c) definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali della Fondazione;
- d) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la disciplina di cui all'**art. 15**, e prende atto, nella prima riunione utile ai fini della verbalizzazione e degli adempimenti conseguenti, delle nomine effettuate dai Partecipanti Fondatori secondo le modalità ivi previste;
- e) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo e, ove previsto, il Revisore legale dei conti;
- f) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuove le relative azioni;
- h) delibera sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di ammissione e sulle esclusioni;
- i) delibera sulle modifiche dello Statuto, con i quorum e i limiti previsti dagli **artt. 13.5 e 22**;
- j) delibera in ordine a trasformazione, fusione, scissione e scioglimento della Fondazione;
- k) delibera su ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina o del rinnovo, con la seguente ripartizione in ragione della dimensione prescelta:

- in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3

(tre) membri: 2 (due) componenti sono designati dai

Partecipanti Fondatori e 1 (uno) è eletto dall'Assemblea tra i Partecipanti ordinari;

- in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri: 3 (tre) componenti sono designati dai Partecipanti Fondatori e 2 (due) sono eletti dall'Assemblea tra i Partecipanti ordinari. In entrambe le configurazioni, le nomine avvengono secondo le seguenti modalità:

a) i componenti di designazione dei Partecipanti Fondatori (2 su 3 oppure 3 su 5, secondo la composizione prescelta) sono designati congiuntamente dai Partecipanti Fondatori, mediante atto scritto sottoscritto da tutti i Partecipanti Fondatori in carica;

b) i componenti eletti dall'Assemblea (1 su 3 oppure 2 su 5, secondo la composizione prescelta) sono eletti dall'Assemblea dei Partecipanti tra i rappresentanti dei Partecipanti ordinari, secondo il criterio "una testa, un voto", fermo restando che ciascun Partecipante ordinario non può esprimere più di un (1) consigliere, indipendentemente dal numero di voti raccolti in Assemblea o dal peso del proprio apporto.

Le nomine effettuate dai Partecipanti Fondatori sono comunicate per iscritto al Presidente in carica e producono effetto dalla data di accettazione dell'incarico da parte dei designati, con obbligo di presa d'atto da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile ai fini della verbalizzazione e degli adempimenti conseguenti. Le prerogative di designazione riconosciute ai Partecipanti Fondatori devono essere esercitate nel rispetto della natura non lucrativa della Fondazione, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, del principio di corretta amministrazione e dell'interesse esclusivo della Fondazione al perseguimento delle attività di interesse generale.

15.2. Anti-stallo nella designazione dei consiglieri da parte dei Fondatori. In caso di disaccordo tra i Partecipanti Fondatori nella designazione dei componenti di loro spettanza (2 su 3 oppure 3 su 5 a seconda della composizione prescelta), e qualora il disaccordo persista per oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del Consiglio in carica o dalla cessazione di un componente di nomina dei Fondatori, la designazione è rimessa al voto dei Fondatori a maggioranza semplice.

In caso di ulteriore parità, prevale il voto del Partecipante Fondatore titolare del maggior conferimento patrimoniale complessivo alla Fondazione, calcolato alla data di apertura del procedimento di designazione. Tale criterio opera esclusivamente quale meccanismo residuale di superamento dello stallo e non attribuisce, al di fuori di tale ipotesi, diritti patrimoniali, diritti di voto plurimo

o posizioni di controllo incompatibili con la natura non lucrativa e di ETS della Fondazione. A tal fine si considerano:

a) i conferimenti effettuati in sede di costituzione, come indicati all'**art. 7.1**;

b) tutti gli apporti patrimoniali successivamente effettuati dai Partecipanti Fondatori a titolo definitivo e a incremento del patrimonio della Fondazione, in denaro o in natura, regolarmente accettati dal Consiglio di Amministrazione e iscritti nel libro dei Partecipanti Fondatori e nei libri contabili della Fondazione.

Non si considerano, ai fini del presente comma, le quote annuali, le erogazioni liberali destinate al finanziamento di specifici progetti, le sponsorizzazioni e ogni altro contributo non destinato a incremento stabile del patrimonio. Gli apporti in natura rilevano per il valore peritale o convenzionalmente accettato dal Consiglio di Amministrazione al momento del conferimento.

Qualora il maggior conferimento patrimoniale complessivo risulti pari tra due o più Partecipanti Fondatori, la designazione contesa è rimessa a sorteggio, eseguito tra i Partecipanti Fondatori in parità alla presenza dell'Organo di Controllo, ove nominato, ovvero del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta di un'apposita evidenza contabile e documentale dei conferimenti patrimoniali di ciascun Partecipante Fondatore, aggiornata e a disposizione di tutti i Partecipanti Fondatori per consultazione in qualsiasi momento.

15.2-bis. Insufficienza di Partecipanti ordinari e cooptazione "ponte". La presente disciplina si applica qualora il numero di Partecipanti ordinari in carica non consenta di eleggere tutti i consiglieri di spettanza dell'Assemblea ai sensi del comma 15.1, lett. b) (vale a dire: nessun Partecipante nel CdA a 3; oppure meno di 2 Partecipanti nel CdA a 5):

a) l'Assemblea elegge il consigliere di spettanza dell'unico Partecipante ordinario in carica;

b) il Consiglio di Amministrazione si insedia e opera validamente con i consiglieri in carica (quelli designati dai Fondatori più l'eventuale consigliere già eletto dall'Assemblea), ferme restando le regole di validità di cui all'**art. 16.3**;

c) il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica espresso da tutti i suoi componenti, coopta uno o più consiglieri mancanti fino a completare la composizione prescelta, scegliendoli tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al **comma 15.3** e di comprovata esperienza nelle materie di interesse della

Fondazione;

d) il consigliere cooptato dura in carica fino al primo dei seguenti eventi: (i) la successiva Assemblea utile convocata dopo l'ammissione di un numero sufficiente di nuovi Partecipanti ordinari da consentire l'elezione di tutti i consiglieri di spettanza dell'Assemblea ai sensi del comma 15.1, lett. b), in occasione della quale l'Assemblea procede alle elezioni mancanti; (ii) la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in cui è stato cooptato;

e) al verificarsi dell'evento di cui al punto (i) della precedente lett. d), il consigliere cooptato decade automaticamente e contestualmente all'accettazione della carica da parte del consigliere eletto dall'Assemblea.

La cooptazione di cui al presente comma opera anche in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dell'unico consigliere eletto dall'unico Partecipante ordinario, fintantoché perduri la condizione di insufficiente pluralità dei Partecipanti. Durante il periodo di cooptazione, il Consiglio di Amministrazione promuove attivamente l'ampliamento della base partecipativa della Fondazione e convoca l'Assemblea per l'elezione del consigliere di spettanza dei Partecipanti ordinari non appena sia ammesso almeno un ulteriore Partecipante ordinario.

15.3. Possono essere nominati consiglieri persone fisiche Partecipanti o persone fisiche designate dai Partecipanti persone giuridiche, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e di assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

Ciascun candidato consigliere deve possedere requisiti di onorabilità e professionalità o esperienza adeguati alla natura dell'incarico. Ove siano attribuite specifiche deleghe ai sensi dell'art. 18-bis, il consigliere deve altresì possedere competenze coerenti con l'area di riferimento, documentate da curriculum professionale, accademico o associativo. La verifica del possesso di tali requisiti è effettuata, in fase di designazione o elezione, dai Partecipanti Fondatori (per i consiglieri di rispettiva designazione) e dall'Assemblea (per i consiglieri di rispettiva elezione). I curricula dei candidati sono allegati al verbale dell'organo che procede alla nomina.

15.4. Entro trenta giorni dall'accettazione della carica, il Consiglio di Amministrazione richiede l'iscrizione dei propri componenti nel RUNTS, indicando per ciascuno nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente e se tale rappresentanza è esercitabile congiuntamente o disgiuntamente.

15.5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. I consiglieri

sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un consigliere, si procede alla sua sostituzione secondo il medesimo criterio che ne aveva determinato la nomina (designazione dei Fondatori o elezione dell'Assemblea). Il consigliere così nominato scade insieme agli altri in carica al momento della sua nomina.

Qualora vengano a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea e invita contestualmente i Partecipanti Fondatori a procedere alle proprie designazioni per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

15.6. In via ordinaria, ai membri del Consiglio di Amministrazione non è dovuto alcun compenso per la carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico, nei limiti di legge. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la corresponsione di compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 8, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 117/2017, e quindi in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiore a quella prevista in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. La delibera dà atto della congruità del compenso rispetto a parametri di mercato di settore e ne dispone la documentazione nei libri sociali e nella nota integrativa al bilancio.

15.7. Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 117/2017, gli amministratori e gli eventuali direttori generali rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi ai sensi degli artt. 2392 e seguenti c.c., in quanto compatibili.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, nonché dall'Organo di Controllo o da almeno due consiglieri. Può riunirsi anche fuori dal Comune della sede legale, purché in Italia.

16.2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata tramite raccomandata A/R, PEC, e-mail o altro mezzo idoneo. In caso di urgenza il termine è ridotto a 4 (quattro) giorni.

16.3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'astensione o la dichiarazione di non partecipare al voto equivalgono, ai soli fini del calcolo delle maggioranze deliberative, all'assenza.

16.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che

consentano l'identificazione dei membri intervenuti alla riunione, la partecipazione simultanea alla discussione, lo scambio di documenti e l'espressione del voto in tempo reale. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

16.5. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o ai Partecipanti Fondatori.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;
- b) delibera sull'ammissione dei nuovi Partecipanti Ordinari;
- c) delibera sull'esclusione dei Partecipanti Ordinari, salvo quanto previsto dall'**art. 11.5**;
- d) predispone i regolamenti interni e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predispone annualmente il bilancio di esercizio e lo sottopone all'Assemblea per approvazione;
- f) delibera la convocazione dell'Assemblea e ne determina l'ordine del giorno;
- g) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- h) determina, nei limiti e con le modalità di cui all'**art. 7.4**, la quota iniziale e la quota annuale di partecipazione, anche differenziandone l'entità per categorie di Partecipanti Ordinari, mediante apposito regolamento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- i) esercita ogni altro potere attribuitogli dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 18 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto, contestualmente al Vice Presidente, dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) vigila sulla gestione della Fondazione e sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- e) dispone, anche tramite i consiglieri, ispezioni e verifiche sulla gestione dei servizi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 18-bis - Deleghe consiliari e aree di responsabilità

18-bis.1. Aree di delega. Il Consiglio di Amministrazione si articola in aree di delega, ciascuna affidata a un singolo

consigliere quale responsabile di area. Il numero delle aree

corrisponde alla dimensione del Consiglio di Amministrazione prescelta ai sensi dell'art. 15.1: in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri si applicano tutte e cinque le aree di cui alle lettere da a) a e); in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri si applicano le sole aree di cui alle lettere a), d) ed e), con facoltà per il Consiglio di accorpare le aree rimanenti in capo ai tre consiglieri in modo coerente con le rispettive competenze. Le aree di delega sono le seguenti:

a) Rapporti istituzionali: cura le relazioni della Fondazione con enti pubblici, istituzioni nazionali, regionali e locali, organismi dell'Unione Europea e internazionali, autorità di vigilanza e altri ETS;

b) Beni storici e culturali: cura le iniziative della Fondazione in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico, anche in raccordo con soprintendenze, musei, istituti culturali e operatori del settore;

c) Intrattenimento e spettacolo: cura le attività della Fondazione in ambito artistico, performativo, dello spettacolo dal vivo e dell'industria culturale e creativa, ivi inclusa la programmazione di eventi e rassegne;

d) Rapporti con le associazioni e il volontariato: cura le relazioni della Fondazione con il tessuto associativo, gli enti del Terzo Settore e gli organismi di volontariato del territorio, anche al fine di realizzare le finalità di raccordo di cui agli **artt. 4 e 5**;

e) Innovazione tecnologica: cura le iniziative della Fondazione in materia di cultura digitale, innovazione sociale e tecnologica, ricerca applicata e trasformazione digitale.

18-bis.2. Attribuzione delle deleghe. Le deleghe di cui al comma 18-bis.1 sono attribuite secondo le seguenti regole:

a) la delega Rapporti istituzionali spetta di diritto al Presidente della Fondazione, contestualmente alla sua elezione ai sensi dell'**art. 18**;

b) la delega Rapporti con le associazioni e il volontariato è attribuita a uno dei consiglieri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'**art. 15.1, lett. b)**, in coerenza con la rappresentanza dei Partecipanti ordinari nel Consiglio di Amministrazione;

c) le restanti deleghe sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione utile successiva all'insediamento, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, sulla base delle competenze professionali, accademiche e associative documentate di ciascun consigliere. Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, le deleghe residuali sono: Beni storici e culturali, Intrattenimento e

spettacolo, Innovazione tecnologica. Nel caso di Consiglio

di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, le aree non coperte dalle deleghe di cui alle lettere a) e b) sono accorpate e distribuite tra i tre consiglieri secondo le medesime modalità.

18-bis.3. Coerenza tra competenze e deleghe. L'attribuzione delle deleghe deve garantire che ciascun consigliere sia titolare dell'area corrispondente alla propria esperienza, secondo quanto previsto all'**art. 15.3**. In nessun caso può essere attribuita una delega a un consigliere che non possieda i requisiti di esperienza nell'area corrispondente.

18-bis.4. Funzioni del consigliere delegato. Il consigliere delegato cura l'istruttoria, la proposta al Consiglio di Amministrazione, il coordinamento operativo e il monitoraggio delle attività rientranti nella propria area, riferendone periodicamente al Consiglio. Le deleghe non comportano poteri di rappresentanza legale autonoma né poteri di spesa, salvo specifica e ulteriore delega del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi dell'**art. 17** e nel rispetto dei limiti di legge.

18-bis.5. Revoca e modifica delle deleghe. Il Consiglio di Amministrazione può, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, revocare o riassegnare le deleghe di cui alla **lett. c) del comma 18-bis.2**, fermo restando il rispetto del requisito di coerenza di cui al **comma 18-bis.3**. Le deleghe di cui alle lett. a) e b) sono inscindibili dal ruolo di Presidente e dalla qualifica di consigliere eletto dai Partecipanti e non possono essere riassegnate ad altri consiglieri.

18-bis.6. Cessazione del consigliere delegato. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un consigliere delegato, la relativa delega è temporaneamente assunta dal Presidente fino alla nomina del consigliere subentrante, secondo le modalità previste dall'**art. 15.5**. In tale ipotesi, il Presidente può avvalersi del supporto operativo degli altri consiglieri delegati nelle aree di rispettiva competenza.

Art. 19 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza può essere attribuita, nei limiti dei poteri conferiti, anche a direttori o procuratori nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'**art. 26**, comma 7, d.lgs. 117/2017, le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risultano iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20 - Organo di Controllo

L'Assemblea provvede alla nomina dell'Organo di Controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da

tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti

dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegni all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) può esercitare la revisione legale dei conti nei casi e nei limiti di cui all'art. 30, comma 6, e all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, qualora tale funzione sia espressamente attribuita dall'Assemblea; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

Art. 22 - Modificazioni dello Statuto e diritto di veto dei Fondatori

22.1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'**art. 13.5**.

22.2. Le modifiche dell'**art. 4** (Finalità) del presente Statuto - ovvero ogni modifica che incida sugli scopi civici, solidaristici e di utilità sociale perseguiti dalla Fondazione, sulla loro natura o sulla loro identità

sostanziale - richiedono, oltre alle maggioranze di cui

all'art. 13.5, il voto favorevole unanime di tutti i Partecipanti Fondatori in carica. In assenza di tale unanimità, la deliberazione non è valida e la modifica non può essere iscritta nel RUNTS.

22.3. Il consenso dei Partecipanti Fondatori è espresso in seno all'Assemblea, ovvero, in alternativa, mediante atto scritto sottoscritto da tutti i Partecipanti Fondatori e allegato al verbale assembleare. Il consenso dei Partecipanti Fondatori non è richiesto per modifiche meramente formali, di coordinamento o necessarie per l'adeguamento a disposizioni inderogabili di legge, a richieste dell'Ufficio RUNTS o di altra autorità competente, purché tali modifiche non comportino una sostanziale alterazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

22.4. Il diritto di veto di cui al comma 22.2 opera fintantoché residui almeno un Partecipante Fondatore in carica. In caso di estinzione di tutti i Partecipanti Fondatori, si applica la disciplina speciale di cui all'art. 9.5.

22.5. Procedura di mediazione in caso di disaccordo tra Fondatori. Qualora, in sede di prima votazione assembleare avente ad oggetto la modifica dell'art. 4, non si raggiunga l'unanimità dei Partecipanti Fondatori richiesta dal comma 22.2, e prima che la proposta di modifica si intenda definitivamente respinta, si applica la seguente procedura di mediazione, ferma restando l'intangibilità del requisito di unanimità per l'approvazione definitiva: (i) il Presidente trasmette senza indugio la proposta di modifica all'Organo di Controllo, che, entro 30 (trenta) giorni, rende all'Assemblea e ai Partecipanti Fondatori un parere consultivo non vincolante sulla coerenza della proposta con le finalità statutarie e con la disciplina del Codice del Terzo Settore; (ii) l'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti, può nominare un collegio di tre esperti indipendenti - scelti tra giuristi, esperti di Terzo Settore o di settori coerenti con le finalità della Fondazione - al quale è affidato l'incarico di formulare, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, una proposta di conciliazione, anche eventualmente recante una formulazione alternativa della modifica; (iii) la proposta di conciliazione è sottoposta a una nuova deliberazione assembleare, da assumere comunque con le maggioranze e con il requisito di unanimità dei Partecipanti Fondatori previsti dal comma 22.2. Decorsa la procedura senza il raggiungimento dell'unanimità, la proposta di modifica si intende definitivamente respinta.

Art. 23 - Trasformazione, fusione e scissione

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500-octies,

comma 4, c.c. può essere deliberata nel rispetto delle condizioni di legge.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 42-bis c.c., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dall'Assemblea con i quorum di cui all'**art. 13.5, ultimo periodo**.

Ai sensi dell'art. 42-bis, comma 4, c.c., gli atti relativi a trasformazioni, fusioni e scissioni soggetti a iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel RUNTS.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 24 - Esercizio sociale, bilancio, utili e avanzi di gestione

24.1. Ogni esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i.

24.2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

24.3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e comunque entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Dopo l'approvazione, il Consiglio procede al deposito previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

24.4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

24.5. Nei casi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il bilancio sociale deve essere redatto, approvato, depositato presso il RUNTS e pubblicato sul sito internet della Fondazione, secondo le modalità prescritte dalla normativa applicabile.

24.6. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 25 - Libri obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori previsti

dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) il libro dei Partecipanti Fondatori e il libro dei Partecipanti Ordinari;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore, ove nominato.

I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio risponde entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza di risposta entro tale termine, l'autorizzazione si intende concessa.

TITOLO VII

Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

Art. 26 - Estinzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, c.c., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Costituisce altresì causa di scioglimento il venir meno in via non temporanea della pluralità dei Partecipanti.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 117/2017, la causa di estinzione è accertata dall'Ufficio del RUNTS competente.

Art. 27 - Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. c.c. e dell'art. 49 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o d'ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori e ne determina i poteri.

I liquidatori esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza del Presidente del Tribunale e deliberano a maggioranza. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dal Presidente del Tribunale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere di cui al comma precedente si intende reso positivamente se non espresso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Fondazione.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità da tale parere sono nulli.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 29 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di fondazioni, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), nonché le relative norme attuative e successive modificazioni.

F.to Gianfranco Zizzo

F.to Stefania Ressa

F.to Valeria Marci

F.to Sergio Prete

F.to Francesco Giusto

F.to Maria Fontana Zizzo

F.to Simone Palumbo

F.to Francesco Tartarelli

F.to Antnietta Russo

F.to Lorenza Rigidone (sigillo)